

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO A

**CONTRATTO DI INCARICO DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO**

**TRA**

**AREACOM** – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza, C.F. 91022630676, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6, rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, Avv. Donato Cavallo, nominato con D.G.R. n. 731 del 15.11.2021 (di seguito "Agenzia");

**E**

L'Avvocato \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_ (di seguito "Professionista");

**PREMESSO E DATO ATTO CHE:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 10.06.2026 è stato approvato il vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi legali" di AREACOM;
- in esecuzione della successiva Deliberazione di conferimento dell'incarico n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2026, si procede alla stipula del presente contratto;
- il patrocinio legale è esercitato in virtù della preventiva procura alle liti formalmente rilasciata in data \_\_\_/\_\_\_/2026;
- il Professionista ha presentato formale preventivo analitico in data \_\_\_/\_\_\_/2026 (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2026), conforme ai parametri del D.M. 55/2014 e alla Legge n. 49/2023 (Equo Compenso), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur allo stesso non materialmente allegato;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto dell'incarico, ambito del patrocinio e assenza di conflitto di interessi**

1. L'Agenzia affida al Professionista, che accetta, l'assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale di AREACOM nel contenzioso dinanzi al TAR/CdS/Tribunale \_\_\_\_\_ promosso da \_\_\_\_\_, avente ad oggetto: \_\_\_\_\_.
2. L'incarico è regolato dal vigente "Regolamento" richiamato in premessa, dal presente contratto e dagli artt. 2230 e ss. c.c.
3. In stretta conformità al D.M. 55/2014 e alla L. 49/2023 (Equo Compenso), l'eventuale attività stragiudiziale strettamente propedeutica, strumentale e concomitante all'instaurazione del giudizio (quali pareri, diffide o esame di memorie connesse alla medesima vicenda) si intende fusa e assorbita all'interno della voce "Fase di studio della controversia" del preventivo presentato, configurando un compenso unitario ed equo per la fase introduzione della lite. Restano escluse dall'assorbimento le attività stragiudiziali autonome, non finalizzate alla difesa in giudizio, che dovranno formare oggetto di separata e specifica quantificazione nel rispetto dei parametri inderogabili di legge.
4. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Agenzia AREACOM. Il Professionista si impegna a non accettare, per tutta la durata del presente mandato, incarichi professionali da parte di terzi in contrasto o in conflitto con gli interessi dell'Agenzia.

**Art. 2 - Decorrenza e perimetro del giudizio**

1. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione digitale delle parti. Nei casi di indifferibile urgenza legati a termini processuali perentori, l'atto ha efficacia retroattiva dalla data di rilascio della procura alle liti o dal compimento della prima attività difensiva.

2. L'incarico è valido per l'intero grado o fase del giudizio investito dalla chiamata, incluse la fase cautelare (collegiale/monocratica, in corso di causa o ante causam), ogni fase incidentale, istruttoria o di merito, fino alla pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
3. Il presente contratto non comprende le successive fasi di impugnazione (appello, ricorso in Cassazione o revocazione), che dovranno formare oggetto di un eventuale, autonomo e separato provvedimento di conferimento.

#### **Art. 3 - Esecuzione, organizzazione di studio e divieto di sub-delega**

1. L'incarico è conferito intuitu personae. Il Professionista svolge l'incarico personalmente, assumendone l'esclusiva responsabilità e firmando digitalmente gli atti. È fatto assoluto divieto di sub-delegare o subappaltare il mandato a professionisti o studi legali esterni o terzi.
2. Il Professionista può avvalersi — sotto la propria direzione e responsabilità — dell'ausilio di avvocati collaboratori, associati o praticanti stabilmente inseriti nella propria organizzazione di studio per le attività di studio, ricerca e redazione delle bozze. Tale apporto si intende quale mera organizzazione interna del lavoro e non rientra nella disciplina del subappalto ex D.Lgs. 36/2023, rimanendo escluso ogni onere economico aggiuntivo o duplicazione di costi per l'Agenzia.
3. Il Professionista si impegna a presenziare personalmente alle udienze (specie cautelari e di merito). Solo per documentato e concomitante impedimento, potrà farsi sostituire da un collega di studio o domiciliatario, previa tempestiva comunicazione scritta all'Agenzia e senza maggiori oneri per la stessa.

#### **Art. 4 - Determinazione del compenso e tetto massimo di spesa**

1. Il compenso professionale per le prestazioni oggetto del presente contratto è pattuito in stretta conformità al preventivo dettagliato trasmesso dal Professionista e richiamato in premessa, formulato nel rispetto dei parametri del D.M. 55/2014 e della L. 49/2023 (Equo Compenso).
2. Le spese vive documentate (contributo unificato, notifiche, marche, copie dell'atto) sono rimborsate al puro costo erariale. Eventuali indennità di trasferta, spese di viaggio, chilometraggio o vacanze sono ammissibili esclusivamente se analiticamente esposte e quantificate nel preventivo richiamato in premessa. È esclusa la ripetibilità di qualsiasi ulteriore onere, indennità di trasferta o vacanza che non sia stata espressamente indicata e dettagliata nel predetto preventivo. Ai fini della perfetta coincidenza con la Deliberazione di conferimento dell'incarico e con le risultanze del bilancio dell'Agenzia, l'esborso totale e onnicomprensivo a carico di AREACOM è fissato nell'**IMPORTO COMPLESSIVO LORDO di € \_\_\_\_\_** (in lettere \_\_\_\_\_), comprensivo di compenso netto, rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%), così come analiticamente esplicitato nel predetto preventivo.
3. L'importo complessivo lordo indicato al comma 2 costituisce il tetto massimo e invalicabile di spesa per il presente grado di giudizio. L'Agenzia non risponderà di alcuna ulteriore somma, maggiorazione, indennità di trasferta successiva o spesa non espressamente prevista nel presente articolo o comunque non formalmente autorizzata in via preventiva.
4. Qualora il Professionista si avvalga di regimi fiscali agevolati (es. regime forfettario o dei minimi) che escludano l'applicazione dell'IVA e/o della ritenuta d'acconto, l'importo lordo effettivamente liquidato sarà riparametrato in diminuzione in sede di fatturazione sulla base delle esenzioni applicabili, fermo restando il divieto assoluto per l'Agenzia di corrispondere una cifra superiore al totale lordo contrattualmente pattuito.

#### **Art. 5 - Modalità di pagamento ed estinzione anticipata della causa**

1. In via ordinaria, non sono previste anticipazioni di spese o la corresponsione di acconti. Il compenso pattuito sarà ordinariamente corrisposto a conclusione del giudizio, a seguito della pubblicazione e trasmissione del provvedimento giurisdizionale che definisce il grado o la fase affidata, previa presentazione di nota pro-forma e verifica della corretta esecuzione da parte dell'Area Legale.
2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi legali di AREACOM, eventuali deroghe al comma precedente potranno essere valutate dall'Agenzia esclusivamente a fronte di particolari e motivate esigenze del legale, e resteranno comunque subordinate alla discrezionalità dell'Agenzia e alle effettive disponibilità finanziarie e di cassa al momento della richiesta. L'applicazione di siffatte flessibilità avverrà in ogni caso nell'alveo e nel rispetto delle tutele stabilite dalla Legge n. 49/2023.
3. Qualora il giudizio si estingua anticipatamente per perenzione, rinuncia agli atti o della causa, transazione o cessata materia del contendere, il compenso sarà liquidato in favore del Professionista per le sole fasi processuali effettivamente svolte. Il calcolo avverrà in stretta aderenza ai parametri minimi del D.M. 55/2014 relativi alle specifiche fasi medesime, escludendo tassativamente le fasi non iniziate o non portate a compimento e senza l'applicazione di alcuna riduzione arbitraria o penalizzazione in conclusione o in contrasto con la normativa sull'Equo Compenso.

#### **Art. 6 - Disciplina delle spese di lite, rapporti finanziari e obblighi fiscali**

1. **Principio generale in caso di liquidazione inferiore o compensazione:** qualora le spese di lite liquidate dal Giudice in sentenza siano inferiori rispetto al compenso stabilito nel preventivo contrattuale ex art. 4, ovvero nel caso in cui il Giudice disponga la compensazione delle spese tra le parti, AREACOM garantisce in ogni caso al Professionista l'intero compenso pattuito nel preventivo medesimo, così come indicato all'art. 4, in quanto ritenuto congruo, equo e vincolante in sede di affidamento dell'incarico.

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

2. **Principio generale in caso di liquidazione superiore:** qualora le spese di lite liquidate in sentenza dal Giudice siano superiori rispetto al compenso pattuito nel preventivo contrattuale ex art. 4, al Professionista viene riconosciuta ed attribuita esclusivamente la quota eccedente rispetto all'importo originariamente pattuito, che il legale potrà fare propria a titolo di premio di maggior successo.
3. **Meccanismo contabile in caso di riscossione diretta del Professionista (Liquidazione parziale):** nell'ipotesi in cui le spese di lite siano inferiori al preventivo contrattuale e la parte soccombente provveda al pagamento della minor somma direttamente nelle mani del Professionista (anche quale distrattario), tale importo viene incamerato dal legale a titolo di acconto e compensazione sul totale dovuto. Poiché AREACOM è il cliente titolare del rapporto di mandato, la fattura elettronica relativa a questo primo incasso deve essere tassativamente intestata all'Agenzia. Successivamente, all'atto del saldo, il Professionista emetterà una seconda e ulteriore fattura nei confronti di AREACOM per il pagamento della differenza residua, scomputando espressamente dal totale contrattuale la quota che ha già riscosso dalla controparte soccombente.
4. **Meccanismo contabile in caso di riscossione diretta dell'eccedenza:** nell'ipotesi in cui le spese di lite siano superiori al preventivo contrattuale e il terzo soccombente versi l'intero importo maggiorato direttamente nelle mani del Professionista, troverà applicazione la medesima disciplina fiscale del comma precedente. Il Professionista emetterà la fattura elettronica intestata ad AREACOM per l'intero importo effettivamente riscosso, inserendo la dicitura di scomputo totale per somme già interamente percepite dal terzo, in modo da chiudere la posizione contabile a saldo zero per l'Agenzia e senza che quest'ultima debba corrispondere alcun esborso aggiuntivo.
5. **Attività di recupero stragiudiziale delle spese liquidate:** il Professionista si impegna a porre in essere, nei confronti della parte soccombente, ogni opportuna attività in via stragiudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate in sentenza. I costi, le spese e i compensi connessi a detta attività di recupero stragiudiziale sono posti integralmente a carico del terzo e saranno oggetto di fatturazione elettronica intestata ad AREACOM con scomputo totale a saldo zero per l'Agenzia solo in caso di esito positivo e ad avvenuta materiale riscossione. Qualora il tentativo di recupero sia infruttuoso, abbandonato o parziale, nulla sarà dovuto da AREACOM al Professionista per l'attività complementare svolta, escludendo qualsiasi forma di anticipazione, onere o rivalsa nei confronti dell'Agenzia.
6. **Mancata riscossione dell'eccedenza:** resta tassativamente inteso che il diritto del Professionista a percepire la maggiore somma liquidata dal Giudice è strettamente subordinato al materiale ed effettivo incasso della stessa da parte del terzo soccombente. In caso di infruttuoso o parziale recupero nei confronti della controparte, l'Agenzia sarà tenuta a garantire e corrispondere al Professionista esclusivamente il compenso base pattuito all'art. 4 (previa detrazione di quanto eventualmente recuperato parzialmente), senza che l'Agenzia possa in nessun caso essere chiamato a rispondere con proprie risorse del surplus liquidato in sentenza.
7. **Indipendenza delle compensazioni contabili dell'Agenzia:** resta espressamente pattuito che le somme oggetto di eventuali "effetti ripristinatori" o restitutori stabiliti dalla sentenza in favore di AREACOM (es. restituzione di somme indebitamente percepite dall'appaltatore, incameramento di cauzioni o penali), nonché le relative operazioni di compensazione contabile ex art. 1241 c.c. che l'Agenzia decida di attivare direttamente nei confronti delle controparti, attengono esclusivamente ai rapporti finanziari interni tra l'Agenzia e le imprese. Tali partite finanziarie non generano alcun diritto a compensi aggiuntivi, percentuali o premi di maggior successo in favore del Professionista, la cui remunerazione resta tassativamente limitata alle sole spese legali ordinarie secondo i criteri del presente articolo.

**Art. 7 - Fatturazione, tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) e regime fiscale**

1. **Fatturazione elettronica e CIG:** previo benestare dell'Area Legale, il Professionista emette fattura elettronica recante tassativamente il codice **CIG n.** \_\_\_\_\_ e il Codice Univoco Ufficio iPA: UFWJUK. L'assenza o l'errata indicazione del CIG legittima il rifiuto immediato della fattura da parte di AREACOM e sospende i termini di pagamento.
2. **Esclusione split payment e ritenuta d'acconto:** in conformità alla normativa vigente, il corrispettivo per la prestazione professionale oggetto del presente contratto è escluso dal meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) in quanto soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di acconto. La liquidazione avverrà pertanto con corresponsione diretta dell'IVA al Professionista (ove dovuta) e contestuale applicazione della ritenuta d'acconto nella misura di legge, fatte salve le eccezioni documentate per i regimi fiscali agevolati (es. regime forfettario o dei minimi).

3. **Tracciabilità e dichiarazione conto dedicato:** in applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Professionista rilascia con la sottoscrizione del presente atto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000, indicando gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (IBAN: \_\_\_\_\_) acceso presso \_\_\_\_\_, nonché i nominativi delle persone delegate ad operarvi: Sig./Avv. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, allegando copia del documento di riconoscimento.
4. **Clausola risolutiva espressa:** il mancato utilizzo del conto corrente dedicato indicato al comma precedente per i pagamenti relativi al presente incarico, nonché la non veridicità dei dati e delle generalità ivi dichiarate, determina la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e dell'art. 1456 c.c., con conseguente immediata revoca del mandato difensivo e contestuale obbligo di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

#### **Art. 8 - Condizione risolutiva espressa ed esito dei controlli**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa del positivo accertamento postumo, da parte di AREACOM, dei requisiti di ordine generale, moralità e regolarità contributiva/fiscale (es. Casellario, ANAC, DURC).
2. L'esito negativo dei controlli o l'insorgenza di cause di inconferibilità o incompatibilità determinano la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, previo invio di PEC. L'Agenzia revocherà la procura, escludendo qualsiasi diritto del Difensore a compensi o indennità, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate ed anticipate. Il Professionista è d'ora per allora obbligato a trasmettere all'Agenzia l'intero fascicolo digitale, strutturato, ordinato e indicizzato, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla comunicazione di risoluzione, a pena di risarcimento del danno per pregiudizio alle ragioni difensive dell'Ente.

#### **Art. 9 - Riservatezza e designazione a Responsabile Esterno del Trattamento (Art. 28 GDPR)**

1. **Designazione ex art. 28 GDPR:** con la sottoscrizione del presente contratto, AREACOM designa e nomina formalmente il Professionista quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), limitatamente alle operazioni connesse all'esecuzione del mandato giudiziale affidato.
2. **Obblighi del responsabile:** il Professionista, accettando la designazione, si impegna a trattare i dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni dell'Agenzia per le sole finalità del patrocinio, garantendo la massima riservatezza; ad adottare le misure di sicurezza adeguate ex art. 32 GDPR; a cancellare o restituire all'Agenzia tutti i dati al termine del servizio, fatte salve le conservazioni imposte dalla legge o da obblighi deontologici.

#### **Art. 10 - Foro competente, trattamento dati e assolvimento bollo**

1. Per ogni controversia sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.
2. Le Parti prestano il mutuo consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità contrattuali, ex Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. L'imposta di bollo (pari a € 16,00 ogni quattro facciate) è a totale carico del Professionista e qualora non venga assolta in modalità fisica, ma mediante modalità telematica il contrassegno unico identificativo è il n. \_\_\_\_\_, annullato in data odierna sul documento originale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

#### **Per l'Agenzia AREACOM**

Il Direttore Generale e Legale Rappresentante

Avv. Donato Cavallo

(firmato digitalmente)

#### **Il Professionista**

Avv. \_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)